

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno I.

Mogadiscio, 14 Ottobre 1970 Suppl. n. 5 al n. 10

### DIREZIONE E REDAZIONE

presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Pubblicazione Mensile

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

## SOMMARIO



### PARTE PRIMA

#### ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

#### FIRST PART

#### LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 31 Agosto 1970, n. 63 — *Riduzione degli affitti dei fabbricati urbani adibiti a Civile Abitazione.* Pag. 1092

### PARTE SECONDA

#### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

**LEGGE 31 Agosto 1970, n. 63.**

**Riduzione degli affitti dei fabbricati urbani adibiti a civile abitazione.**

**IL PRESIDENTE**

**DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

RAVVISATA la necessità di ridurre il costo della vita, procedendo anzitutto alla riduzione degli affitti dei fabbricati urbani, adibiti esclusivamente a civile abitazione;

RITENUTO equo non estendere il beneficio della riduzione degli affitti ai cittadini stranieri in quanto non sono stati colpiti dai provvedimenti di riduzione dello stipendio;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

**DECRETA:**

**Art. 1**

*Riduzione Affitti*

1. Con decorrenza 1 Settembre 1970, gli affitti dei fabbricati urbani, della circoscrizione municipale di Mogadiscio, adibiti esclusivamente a civile abitazione, sono ridotti del 40% dell'ammontare pattuito alla data del 31 Agosto 1970, in mancanza dell'ultimo canone pattuito in data anteriore al 31 Agosto 1970.

2. I contratti di affitto dei fabbricati di cui al precedente comma, stipulati posteriormente alla data del 1 Settembre 1970, non possono stabilire un canone di affitto superiore a quello ridotto ai sensi della presente Legge.

3. Con la stessa decorrenza, i Consigli Rivoluzionari Regionali delle altre località del Territorio, sono autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, a ridurre, con proprio Decreto, gli affitti dei fabbricati adibiti esclusivamente a civile abitazione, in misura non superiore al 40% del loro ammontare.

4. I cittadini stranieri sono esclusi dal beneficio della riduzione degli affitti di cui ai commi precedenti.

**Art. 2**

*Penalità*

Chiunque non ottemperi al disposto di cui all'articolo precedente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da Sh. So. 2.000 a Sh. So. 10.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

**Art. 3**

*Entrata in vigore*

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 31 Agosto 1970.

**IL PRESIDENTE**  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Gen. Div. Mohamed Siad Barre*

